



Bruxelles, 14.9.2015  
COM(2015) 437 final

2015/0197 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di  
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la  
Repubblica del Perù**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio<sup>1</sup> elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito.

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 spostando 19 paesi nell'allegato II, che contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto. Tali paesi sono: Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu. La menzione di ciascuno di questi paesi nell'allegato II è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui "[l]e esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea".

Il regolamento (UE) n. 509/2014 è stato adottato il 20 maggio 2014 ed è entrato in vigore il 9 giugno 2014. La prima serie di accordi di esenzione dall'obbligo del visto è stata firmata il 6 maggio 2015 (Emirati arabi uniti), il 26 maggio 2015 (Timor Leste) e il 28 maggio 2015 (Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Trinidad e Tobago e Vanuatu) e si applica in via provvisoria dalla data della relativa firma, in attesa dell'entrata in vigore.

Ai sensi del considerando 5 del regolamento (UE) n. 509/2014 e della dichiarazione comune formulata al momento dell'adozione, la Colombia e il Perù erano soggetti a una procedura specifica che richiedeva un'ulteriore valutazione di tali paesi rispetto ai criteri stabiliti prima che la Commissione potesse presentare al Consiglio raccomandazioni in vista di decisioni che autorizzassero l'avvio di negoziati su accordi di esenzione dall'obbligo del visto con i due paesi. Nell'ottobre 2014 la Commissione ha adottato una relazione<sup>3</sup> in cui esprimeva una valutazione generale della situazione del Perù rispetto ai criteri stabiliti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 539/2001, modificato con regolamento (UE) n. 509/2014; parallelamente è stata adottata una relazione sulla Colombia<sup>4</sup>. La relazione esaminava i dati e gli sviluppi in materia di migrazione e mobilità (visti Schengen, migrazione legale, immigrazione irregolare, sicurezza dei documenti di viaggio e frodi documentali), criminalità e sicurezza, economia, commercio e turismo, relazioni esterne e questioni relative ai diritti umani, coerenza regionale e reciprocità. Valutava inoltre i possibili scenari di rischio conseguenti alla liberalizzazione dei visti. La Commissione concludeva che, dato il netto miglioramento della situazione economica e sociale in Perù negli ultimi anni, esistevano motivi validi per riconoscere ai cittadini peruviani condizioni di ingresso in esenzione dal visto nel territorio degli Stati membri, mentre i rischi connessi alla liberalizzazione dei visti erano considerati gestibili, fra l'altro tramite un rafforzamento della cooperazione in materia di rimpatri e una corretta

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

<sup>3</sup> COM(2014) 663 del 29.10.2014.

<sup>4</sup> COM(2014) 665 del 29.10.2014.

esecuzione dei controlli di frontiera. L'accordo di esenzione dall'obbligo del visto dovrebbe ad ogni modo contemplare le garanzie necessarie nel caso in cui si debba sospendere o denunciare l'accordo per evitare rischi in materia di migrazione o di sicurezza per l'Unione.

Nel marzo 2015 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio affinché la autorizzasse ad avviare negoziati su accordi di esenzione dall'obbligo del visto con la Colombia e il Perù<sup>5</sup>. Il 19 maggio 2015 il Consiglio ha impartito alla Commissione le direttive di negoziato. I negoziati con il Perù sono stati avviati il 20 maggio 2015 a Bruxelles. In occasione di quella riunione è stato possibile rivedere l'intero progetto di testo, sono state suggerite alcune modifiche ed è stato raggiunto un accordo su tutte le parti. Nei giorni successivi è stato introdotto un cambiamento di lieve entità.

Il 9 giugno 2015 i capi negoziatori hanno siglato l'accordo; il 10 giugno 2015 si è svolta una cerimonia ufficiale a margine del vertice UE-CELAC. Il testo dell'accordo era stato distribuito agli Stati membri il 27 maggio 2015 e ulteriori informazioni sono state fornite durante una riunione del gruppo "Visti" del Consiglio il 15 giugno 2015.

## **2. BASE GIURIDICA**

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218 del medesimo.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

Tenuto conto del fatto che il Perù sarà in grado di espletare in tempi brevi la procedura di ratifica interna, la proposta di decisione relativa alla firma stabilisce l'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE. Considerata la necessità dell'approvazione del Parlamento europeo prima della conclusione dell'accordo, la Commissione informerà tale istituzione dell'applicazione provvisoria dell'accordo.

## **3. ESITO DEI NEGOZIATI**

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto finale dell'accordo può riassumersi come segue.

### Obiettivo

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini del Perù che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Onde garantire parità di trattamento a tutti i cittadini dell'UE, l'accordo dispone che il Perù può sospendere o denunciare l'accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e che la sospensione o la denuncia dell'accordo da parte dell'Unione europea riguarda tutti i suoi Stati membri.

La situazione specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo.

---

<sup>5</sup> COM(2015) 119 dell'11.3.2015.

### Campo di applicazione

L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di passaporti ordinari, diplomatici, di servizio/ufficiali o speciali) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione di coloro che viaggiano per svolgere un'attività retribuita. Per quest'ultima categoria di persone, i singoli Stati membri e il Perù sono liberi di imporre l'obbligo del visto ai cittadini dell'altra parte in conformità del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile. Onde garantire un'applicazione armonizzata, l'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

### Durata del soggiorno

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini del Perù che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione di questo periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l'esenzione dal visto conferisce ai cittadini del Perù il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (attualmente Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero spazio Schengen.

### Applicazione territoriale

L'accordo contempla alcune disposizioni in materia di applicazione territoriale: nel caso della Francia e dei Paesi Bassi, il soggiorno dei cittadini del Perù in esenzione dal visto è limitato al territorio europeo di tali paesi.

### Dichiarazioni

Oltre alle dichiarazioni comuni di cui sopra, l'accordo reca in allegato altre quattro dichiarazioni comuni:

- una dichiarazione comune sull'associazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- una dichiarazione comune sulla piena divulgazione delle informazioni sul contenuto e sulle conseguenze dell'accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso;
- una dichiarazione comune sull'introduzione dei passaporti biometrici da parte della Repubblica del Perù, in cui si dichiara che il Perù si impegna a rilasciare passaporti biometrici entro il 31 dicembre 2015 e che la mancata introduzione dei passaporti biometrici entro tale data costituisce un motivo sufficiente per la sospensione dell'accordo, e
- una dichiarazione comune sulla migrazione irregolare. Tale dichiarazione richiama l'impegno sancito all'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione e la Comunità andina, riguardo alla riammissione degli immigrati illegali. Le parti sorveglieranno attentamente l'attuazione di questo impegno e convengono che, se una delle parti lo richiede, concluderanno un accordo di riammissione, in particolare in caso di aumento della migrazione irregolare e di problemi relativi alla riammissione degli immigrati irregolari. La mancata conclusione di un accordo di riammissione su richiesta costituisce un motivo sufficiente per la sospensione dell'accordo.

#### **4. CONCLUSIONI**

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la persona o le persone debitamente abilitate a firmarlo a nome dell'Unione;
- approvi l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> ha spostato la menzione del Perù dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio<sup>7</sup>.
- (2) La menzione di tale paese è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
- (3) Conformemente al considerando 5 del regolamento (UE) n. 509/2014, la Commissione ha valutato la situazione del Perù rispetto ai criteri stabiliti nel medesimo regolamento. Il 29 ottobre 2014 la Commissione ha adottato una relazione nella quale concludeva che, dato il netto miglioramento della situazione economica e sociale in Perù negli ultimi anni, esistevano motivi validi per riconoscere ai cittadini peruviani condizioni di ingresso in esenzione dal visto nel territorio degli Stati membri.
- (4) Con decisione del 19 maggio 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e il Perù. I negoziati sono stati avviati il 20 maggio 2015 e rapidamente conclusi.
- (5) È opportuno firmare l'accordo siglato il 9 giugno 2015 e approvare le dichiarazioni accluse. È opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale.
- (6) A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma a nome dell'Unione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù (in seguito denominato "l'accordo") è autorizzata, con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

*Articolo 4*

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*